DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 3

Legge regolatrice del contratto di arruolamento Contrattazione collettiva

Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati membri. 2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, e' regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi di cui al comma 1 stabiliscono le condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, nel rispetto dei limiti internazionalmente stabiliti.

Versione in vigore dal 1 marzo 1998, non più in vigore dal 29 gennaio 2000 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-lo-sviluppo-del-settore-dei-trasporti-e-l/art-3-legge-regolatrice-del-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

contratto-di-arruolamento-contrattazione/versione/2